

5-6-2012

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE  
E DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale ed economica, nonché la necessità di garantire il rispetto del principio di equità e dei principi fondamentali in tema di procedure di evidenza pubblica e di relativa garanzia della più ampia apertura alla concorrenza;

Considerata la piena operatività, a decorrere dall'8 giugno 2012, delle disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori e in materia di garanzia globale di esecuzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficoltà di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l'operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di affidamento delle grandi opere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**EMANA**

il seguente decreto-legge:

**ART. 1**

*(Disposizioni in materia di qualificazione SOA e di garanzia globale di esecuzione)*

1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centoottanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di la-

vorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

## ART. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE

Si interviene per evitare il blocco, dal prossimo 8 giugno, del mercato degli appalti relativo alle lavorazioni nelle categorie modificate dal nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici che, in quella data, diverranno operative. Si evidenzia in particolare che, entro quella data, **le stazioni appaltanti dovranno rimettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie (pari a circa 25.000)**, rilasciati in vigenza della precedente normativa, che le imprese spendono per il conseguimento della nuova qualificazione. Attesa la grave e perdurante difficoltà in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti in sede di riemissione dei certificati di esecuzione lavori emessi in vigenza del d.P.R. n. 34/2000, spesso eseguiti nell'ambito di appalti terminati da diversi anni, per i quali la documentazione contabile è difficilmente reperibile, come peraltro formalmente segnalato, oltre che dagli operatori del settore, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si rende necessaria una previsione normativa (art. 1, comma 1) di **proroga di centottanta giorni dell'entrata in operatività delle categorie di qualificazione modificate dal nuovo regolamento**, che consenta, nell'immediato, di evitare il blocco del rilascio delle qualificazioni nelle suddette categorie e il conseguente blocco del mercato degli appalti delle relative lavorazioni. Si demanda poi (art. 1, comma 3) ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, di fissare, entro il medesimo arco temporale della proroga, modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori.

Al fine di evitare, dal prossimo 8 giugno, il blocco delle gare per l'affidamento delle grandi opere, con la disposizione prevista all'art. 1, comma 2, si concede un **ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione**, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni di mettere a punto il sistema di garanzie richieste.

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto non viene redatta la relazione tecnica.